
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1 LA RESPONSABILITÀ PENALE AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DI ENTI, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI ...	4
1.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	6
1.3 LO SCENARIO ATTUALE: UN QUADRO NORMATIVO IN FIERI	7
2. L'EVOLUZIONE NORMATIVA DEL D. LGS. 231/01: GLI INTERVENTI LEGISLATIVI DI MAGGIORE RILIEVO.....	13
2.1 I PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR RILIEVO: I DELITTI DI OMICIDIO E LESIONI, COMMESSI CON VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA	14
2.2 LE MISURE PER IL CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E LA. "LEGGE ANTI-CAPORALATO"	15
2.3 I PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR RILIEVO: I REATI IN MATERIA AMBIENTALE.....	16
2.3.1 <i>I Reati Ambientali</i>	16
2.3.2 <i>I Cosiddetti Ecoreati</i>	16
2.3.3 <i>La recente evoluzione in materia di tracciabilità dei rifiuti</i>	16
2.4 GLI ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI REALIZZATI NEL BIENNIO 2017/2018: IN PARTICOLARE LA LEGGE N. 167 DEL 20 NOVEMBRE 2017 E I REATI LATU SENSU ATTINENTI ALLA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, RELIGIOSI	17
2.5 I PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR RILIEVO: LA C.D. DIRETTIVA PIF E L' INSERIMENTO DI ALCUNI REATI TRIBUTARI.....	18
2.6 I PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR RILIEVO: LA TUTELA DEI DIPENDENTI IN CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI: IL C.D. "WHISTLEBLOWING".....	19
2.7 LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	20
3. L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ "SLIM ALUMINIUM S.P.A."	22
3.1 STRUTTURA DEL MODELLO.....	24
3.2 MODELLO, CODICE DI CONDOTTA AZIENDALE E POLITICA ANTICORRUZIONE	25
3.3 IL MODELLO 231 DELLA SOCIETÀ SLIM ALUMINIUM S.P.A. E LA CONTINGENTE EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19)	27
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
4.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
4.3 ATTIVITÀ DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI	31
4.4 FLUSSI INFORMATIVI	32
5. METODOLOGIA SEGUITA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	34
5.1 METRICA DI PONDERAZIONE DEI RISCHI REATO.....	35
6. CERTIFICAZIONI GIÀ ESISTENTI.....	38
7. DIFFUSIONE DEL MODELLO	39
7.1 SELEZIONE E INFORMAZIONE DI CONSULENTI E PARTNER	40
8. I REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001	41
ALLEGATO IV - POLITICA ANTICORRUZIONE	45

**MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/01
- PARTE GENERALE -**

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 LA RESPONSABILITÀ PENALE AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DI ENTI, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

L'emanazione del Decreto Legislativo n. 231 in data 8 giugno 2001 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", su delega della Legge 29 settembre 2000 n. 300, e vigente dal 4 luglio 2001, ha adeguato la normativa nazionale alle numerose convenzioni internazionali alle quali l'Italia era già aderente (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione ove coinvolti funzionari della Comunità Europea o di altri Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

È stato, in tal modo, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa - di fatto sostanzialmente penale - a carico degli enti: la disciplina è infatti applicabile "agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica", per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti in possesso di determinati requisiti. Viene in tal modo sancita per la prima volta, ed a livello di fonte di rango primario, una responsabilità diretta degli enti conseguente all'accertamento di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società dai suoi rappresentanti, manager e dipendenti. Peraltro, in ipotesi di reato commesso da soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza vi è una presunzione di responsabilità a carico della società, laddove risulti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Sotto il profilo soggettivo deve, infatti, trattarsi di:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società / enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
oppure
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti;
ovvero
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati, qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione di vigilanza.

Per espressa previsione legislativa, infatti, il D. Lgs. 231/01 trova applicazione solo in caso di commissione di taluno dei prescritti reati se commessi da "soggetti in posizione apicale" (amministratori, direttori generali, soggetti comunque preposti a sedi secondarie o rami d'azienda purché dotati di autonomia finanziaria e funzionale) anche se tale posizione di vertice sia di mero fatto, ovvero da "persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati".

Infine, requisito necessario per la responsabilità dell'Azienda è la commissione del reato e che il medesimo sia stato realizzato "nell'interesse o a vantaggio della società stessa".

La responsabilità dell'ente così individuata si aggiunge a quella della persona fisica autrice materiale del reato, e sussiste anche per reati commessi all'estero, purché realizzati nell'interesse od a vantaggio di un ente che abbia in Italia la sua sede principale e che non sia al contempo già oggetto di provvedimento di contrasto nello Stato estero di commissione.

Ricorrendo i citati presupposti, soggettivi ed oggettivi, la competenza all'accertamento del reato - ove commesso - ed all'irrogazione delle relative sanzioni in capo alla società, spetta al giudice penale.

Le sanzioni applicabili sono di varia natura: pecuniarie, interdittive oltre a misure quali la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Per le sanzioni pecuniarie la concreta applicazione avviene mediante un sistema di quote, il cui importo è stabilito in relazione a determinati parametri, tra i quali la gravità del fatto, il grado di responsabilità della società, le attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria viene applicata in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. L'importo di una quota va da un minimo di 258,23 euro a un massimo di 1.549,37 euro. La determinazione in concreto dell'importo della quota viene effettuato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In caso di interesse proprio del soggetto agente (prevalente) o comunque in assenza di un vantaggio per l'ente l'importo della quota è sempre pari a 103,29 euro.

Inoltre, le sanzioni pecuniarie sono ridotte:

- a) alla metà in assenza di un vantaggio rilevante od in presenza di vantaggio minimo per la società e di un danno di particolare tenuità;
- b) da un terzo alla metà se prima dell'apertura del dibattimento di primo grado l'ente abbia provveduto a:

- integrale risarcimento del danno;
- rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero attuazione di misure idonee e a tal fine;
- immediata implementazione e adozione di un modello organizzativo ove mancante o revisione di quello già esistente, onde evitare la reiterazione di reati della stessa specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È altresì prevista, su richiesta del Pubblico Ministero, l'applicabilità in via cautelare delle sanzioni interdittive, ove ne sussistano le esigenze tipiche.

Parimenti, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro, sia preventivo che conservativo, dei beni suscettibili di confisca in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).

1.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede una speciale causa esimente dal procedimento penale, e dalla conseguente responsabilità, per la società. Pertanto, seppure la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto avvenga ad opera di un dipendente, l'Azienda è comunque esente da responsabilità ove dimostri:

- l'adozione e l'effettiva attuazione *ex ante*, di un Modello di Organizzazione e di Gestione dotato di sufficiente idoneità preventiva nei confronti dei reati della specie di quello verificatosi;
- l'effettiva esistenza di un organo *ad hoc* ("Organismo di Vigilanza" o "O.d.V.") investito di sufficiente ed autonomi poteri ispettivi, deputato alla vigilanza, all'applicazione ed alla manutenzione di tale Modello;
- la commissione del reato da parte del dipendente – autore materiale – avvenuta con volontaria e fraudolenta elusione delle regole sancite nel Modello, tale da non essere imputabile ad un'omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

Tale efficacia esimente tutela l'azienda anche dalla responsabilità per inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ove - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Ai fini della predetta valenza esimente, il modello predisposto dovrà contemplare i seguenti elementi:

- la "mappatura" delle aree / processi c.d. sensibili mediante l'individuazione delle "aree a rischio di reato" ossia le aree potenzialmente suscettibili di verifica dei reati previsti;
- la previsione, nelle suddette aree, di specifici protocolli preventivi di informazione e formazione, nonché di elaborazione ed attuazione delle decisioni correttive in caso di verifica di ipotesi criminose;
- la definizione di modalità gestionali, con particolare riguardo all'aspetto economico-finanziario, idonee ad evitare situazioni a rischio *231*;
- la previsione all'interno dell'ente, di appositi canali di comunicazione da parte e nei confronti dell'O.d.V.;
- la definizione di un sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la modifica del Modello ed il ripristino delle condizioni di validità a seguito di violazioni, ovvero in presenza di mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali.

Il disposto del citato articolo 6 e la ricordata efficacia esimente vanno, altresì, letti in combinato con quanto previsto dall'art. 26 del medesimo Decreto che, in materia di "Delitti tentati", sancisce al comma 2 l'esclusione della responsabilità per la società che volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. In tal modo si ribadisce il legame tra la condotta attiva della società nell'impedimento dell'evento e l'efficacia esimente che le è riconosciuta anche in caso di tentato reato posto in essere da un proprio dipendente.

1.3 LO SCENARIO ATTUALE: UN QUADRO NORMATIVO IN FIERI

A partire dalla sua originaria introduzione nel 2001 il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ampliando l'originario impianto dei c.d. reati "presupposto" con l'aggiunta di numerose nuove fattispecie criminose.

Attualmente il complesso quadro normativo comprende un'eterogenea gamma di reati al cui interno, accanto al nucleo originario costituito dalla categoria dei reati commessi contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari, sono via via state inserite - con cadenza quasi annuale - ulteriori fattispecie di varia natura, alcune delle quali potenzialmente rilevanti per quasi tutte le società di dimensioni medio-grande; altre realizzabili unicamente all'interno di contesti organizzativi e societari peculiari. A tal proposito si pensi, tra gli altri, agli abusi di mercato, ai reati cc.dd. di criminalità organizzata transnazionale, passando per i reati con finalità di terrorismo e di eversione pubblica o contro l'incolumità fisica, fino a quelli di immigrazione clandestina o sul falso nummario, la cui concreta portata applicativa sembra riguardare le aziende operanti in particolari comparti e / o contesti geografici.

Diversamente da quanto, invece, accade per quelle fattispecie ipotizzabili su larga scala, come ad esempio i reati contro il patrimonio (riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); i reati commessi in violazione delle normative antinfortunistica; i delitti contro l'industria ed il commercio; i reati di criminalità informatica; i reati contro il diritto d'autore; i reati ambientali; fino alle recenti modifiche che hanno inserito nel perimetro applicativo del D. Lgs. 231/01 i reati tributari e quelli inerenti alle frodi IVA.

Pertanto, lo scenario attuale della responsabilità amministrativa delle società contempla una vasta e variegata compagine di reati, raggruppabili nelle macro-aree di seguito elencate:

- Reati attinenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel testo più volte modificato anzitutto con gli interventi volti proprio al contrasto dei fenomeni corruttivi (in specie **Legge n. 190/2012**, **Legge n. 69/2015** e la più recente **Legge n. 3/2019** c.d. "*Legge spazza corrotti*") mediante i quali il Parlamento ha cercato di offrire una normativa organica finalizzata alla prevenzione e repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione, anche in ottemperanza agli obblighi di carattere internazionale (derivanti in particolare dalla Convenzione ONU del 2003 - c.d. Convenzione di Merida - e dalla c.d. Convenzione di Strasburgo del 1999). Inoltre, con le novelle del 2015 e 2019 sono state innalzate anche le pene edittali precedentemente previste, oltre all'introduzione della nuova fattispecie del "*Traffico di Influenze Illecite*" inserita nel corpo dell'art. 346 *bis* c.p., che punisce le condotte strumentali e propedeutiche alla realizzazione di futuri accordi illeciti con soggetti della Pubblica Amministrazione. L'ultimo intervento, in ordine di tempo, è quello realizzato con il **D. Lgs n. 75/2020** in recepimento della c.d. Direttiva PIF, che ha introdotto delle aggravanti speciali per alcuni reati contro la P.A..

Per il dettaglio dei citati provvedimenti e la relativa analisi, si rinvia alla Parte Speciale.

Alla luce dell'attuale quadro normativo rientrano quindi tra i reati contro la P.A. le seguenti fattispecie:

- peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.);

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione per la corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.);
- abuso d'ufficio (323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa - in danno dello Stato - (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui (ex art. 2 L. 898/1986, come richiamato dal recente D. Lgs. 75/2020).

Reati in materia societaria

Si tratta di un gruppo di reati societari introdotti direttamente nel corpus del Codice civile a seguito del **D. Lgs. 61/02**, successivamente sostituiti e / o modificati con **Legge n. 69/2015** ampliati per ricomprendervi il nuovo reato di falso in bilancio (oggi false comunicazioni). Inoltre, con il recente intervento del **2019** ("**Legge spazza corrotti**") sono state altresì apportate modifiche al perimetro della corruzione tra privati.

Tale macro-area attualmente annovera le seguenti ipotesi criminose:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (2621 bis c.c.);
- non punibilità per particolare tenuità (2621 ter c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- corruzione tra privati (art. 2635);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

Sono inoltre richiamate anche talune specifiche fattispecie di reato penale-societario previste dalla Parte V, Titolo I bis, Capo II del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, tra cui:

- Abuso di informazioni privilegiate;
- Manipolazione del mercato.

Reati in materia tributaria

Si tratta di alcuni reati tributari, inseriti all'interno del catalogo dei *reati 231* ad opera del Decreto Legge n. 124/2019 convertito con modificazioni nella **Legge 157/2019**, individuati tra quelli già contemplati dal D. Lgs. 74/2000 recante la "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*".

In particolare, si tratta di cinque delitti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, del D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, del D. Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000).

Inoltre, per effetto del richiamo operato dal **D. Lgs. 14 luglio n. 75 del 2020**, tali fattispecie rilevano anche in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere.

Reati contro la personalità e l'incolumità individuale

Previsti dal Codice Penale nel testo modificato da ultimo con la **Legge n. 199/2016** contro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro:

- art. 600 e ss. contenenti il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili;
- artt. 582 e 583 in materia di omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ex Legge 123/2007;
- fattispecie di immigrazione clandestina (ex art. 5 della L. 123/2007);
- art. 603 bis c.p., introdotto per il contrasto al fenomeno del c.d. "caporalato" dal D.L. 138/2011 convertito in Legge n.148 del 2011, modificato con Legge n.199/2016.

Reati contro il patrimonio,

Previsti dagli artt. 648 e ss. del Codice Penale come modificati dalla **Legge 186/2014**:

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- c.d. autoriciclaggio.

Reati di c.d. criminalità informatica

Introdotti dalla **Legge 48/2008** di ratifica della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, in base al quale sono stati modificati numerosi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Ai sensi degli Artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies, della Legge 633/1941), alcuni dei quali modificati dalla recente **Legge 167/2017**.

Reati di impatto ambientale

Vi rientrano ipotesi previste da molteplici fonti normative (**Codice Penale; Testo Unico Ambientale; Leggi speciali**) quali:

- art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- art. 733 bis c.p. (Danneggiamento di habitat);
- art. 29 quater decies D. Lgs. 152/06 (Esercizio non autorizzato di attività industriali);
- art. 137 D. Lgs. 152/06 (Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali);
- art. 256 D. Lgs. 152/06 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- art. 257 D. Lgs. 152/06 (Bonifica dei siti);
- art. 258 D. Lgs. 152/06 (Falsità nei certificati);
- art. 259 D. Lgs. 152/06 (Traffico illecito di rifiuti);
- art. 260 bis D. Lgs. 152/06 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) da coordinare con la recente soppressione, dal 1 gennaio 2019, del SISTRI;
- art. 279 D. Lgs. 152/06 (Esercizio non autorizzato di stabilimento);
- art. 1 L. 150/92 (Traffico non autorizzato di esemplari);
- art. 2 L. 150/92 (Incolunità esemplari);
- art. 3 bis L. 150/92 (Falsificazione certificati);
- art. 3 L. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive);
- artt. 8,9 D. Lgs. 202/07 (Inquinamento doloso; Inquinamento colposo);
- art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Alle fattispecie sopra elencate vanno poi aggiunte quelle inserite nel corpo del Codice Penale a seguito della novella realizzata con la **Legge n. 68/2015**, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, ossia:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, (art. 452 – sexies c.p.).

Reati in materia di falsificazione nummaria

- Falsità, contraffazione o alterazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 453 e ss. c.p.), ricompresi nel novero dei reati presupposti di cui al D. Lgs. 231/01 ad opera della D.L. 350/2001 convertito nella **Legge n. 409/2001**.

Delitti contro l'industria ed il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Annovera diversi delitti previsti sia dal Codice Penale che da leggi speciali.

Reati di c.d. criminalità organizzata anche con carattere transnazionale

In esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato, in cui rientrano:

- Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990).

Reati in materia di immigrazione clandestina

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3ter e 5, D. Lgs. 286/1998.

Impiego di cittadini stranieri con soggiorno irregolare

Reati introdotti dalla Legge n. 61 /2017.

Reati *latu sensu* discriminatori, di cui alla recente L. 167/2017

Sono inerenti le ipotesi di discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi quali:

- i reati di razzismo e xenofobia;
- il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa

Introdotti dalla **Legge 39/2019** di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive in specie:

- Frode in competizioni sportive, art. 1 legge 13/12/1989 n. 401;
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa a mezzo di apparecchi vietati, art. 4 legge 13/12/1989 n. 401.

Reato di contrabbando

Previsto dal D.P.R. 43/1973 e richiamato dal recente **D. Lgs. 75/2020** in tema di reati lesivi dell'interesse dell'UE, in caso di valore eccedente la soglia di 100.000,00 euro.

Frodi commesse in ambito agricolo,

Finalizzate all'indebita percezione di contributi, agevolazioni ed aiuti in qualsiasi forma a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale, previste dall'art. 2, co.1 della Legge 23.1.21986 n.898, inserita nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs.231/01 ad oepra del recente **D. Lgs. 75/2020** attuativo della direttiva europea c.d. Direttiva PIF.

Il panorama della responsabilità delle società deve poi essere integrato con la figura del c.d. "whistleblowing" di cui alla **Legge n. 179/2017** che, pur non introducendo alcun nuovo delitto, pone tuttavia in capo alle società uno specifico obbligo di condotta, assistito da sanzione, consistente nella previsione di un' idonea tutela per le eventuali segnalazioni aventi ad oggetto condotte infedeli tenute da un dipendente, effettuate ad opera di altro dipendente.

Infine, vanno altresì tenute in considerazione le principali pronunce, rese sia in ambito giudiziario, spesso in via incidentale (ad es. sulla natura e modalità applicativa di talune fattispecie) che quelle rese da altri organi, quali ad es. l' Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza, su tematiche di rilevante attualità (ad es. in materia di reati tributari).

2. L'EVOLUZIONE NORMATIVA DEL D. LGS. 231/01: GLI INTERVENTI LEGISLATIVI DI MAGGIORE RILIEVO

Rinviando alla **Parte Speciale** per il dettaglio dei singoli interventi, nonché per l'analisi delle fattispecie criminose ritenute in concreto rilevanti per la società Slim Aluminium S.p.A., occorre sin d'ora sottolineare l'importanza di alcuni dei citati interventi normativi che, nell'arco di un ventennio, hanno arricchito il catalogo dei reati ascrivibili alle società, a dimostrazione del continuo allargamento dei confini della responsabilità *ex 231*.

L'incessante produzione normativa - dal 2001 ad oggi - testimonia infatti dell'ormai consolidato *modus operandi* del legislatore, teso ad inserire nel testo del D. Lgs. 231/01 ogni fattispecie di reato (nuova o riformata) portatrice di un elevato allarme sociale, rispetto al quale l'allargamento della responsabilità amministrativa viene inteso come principale strumento di contrasto.

Pertanto, nei successivi paragrafi è riportata una sintesi delle modifiche di maggiore impatto sul quadro della responsabilità amministrativa delle società; ciascuna delle modifiche legislative *infra* descritte segna, infatti, il rafforzamento del sistema della responsabilità diretta dell'ente, che ormai si affianca e procede in parallelo con quella delle persone fisiche che ricoprono ruoli chiave al suo interno (*Management*, Apicali).

Sebbene la scelta di dotarsi di un Modello Organizzativo rappresenti una facoltà, e non un obbligo per le società, di fatto la sua presenza appare oggi indispensabile per ogni struttura societaria di medio - grandi dimensioni ovvero operante in contesti ad alto rischio per tipologia o natura delle attività espletate (ad es. realtà operanti nel comparto industriale manifatturiero o in materia di appalti pubblici).

Inoltre, la protezione che può offrire il riconoscimento della validità di un *Modello 231* è uno strumento di tutela contro la pericolosità di molte fattispecie delittuose, quali ad es. il riciclaggio, l'autoriciclaggio o i reati tributari di recente ingresso, tutte ipotesi sanzionate con particolare gravità in quanto tese - in vario modo - all'occultamento dei proventi potenzialmente derivanti da precedenti crimini ovvero alla creazione di una provvista di denaro (cc.dd. fondi neri) per scopi più o meno leciti. O ancora i reati societari, la cui perpetrazione sottende un'alterazione o un occultamento di voci e poste contabili, in violazione delle norme di trasparenza dettate in tema di tenuta delle scritture contabili, fino alle fattispecie afferenti ai delitti ambientali ovvero commessi con violazione della normativa antinfortunistica, le cui ricadute applicative sia in termini di sanzioni che di danno reputazionale sono di enorme ed evidente portata.

2.1 I PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR RILIEVO: I DELITTI DI OMICIDIO E LESIONI, COMMESSI CON VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA

Tra le prime novelle di portata "storica", in quanto immediato riflesso delle conseguenze di gravi fatti di cronaca, c'è senza dubbio l'inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose ad opera della **Legge 3 agosto 2007, n. 123**. Tale provvedimento, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro*", crea normativamente un legame tra la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e la normativa antinfortunistica. Difatti i reati contemplati dalla novella (art. 589 c.p. omicidio; art. 590 c.p., lesioni colpose gravi o gravissime) sono solo quelli derivanti dalla colposa violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In conseguenza di tale modifica è stato altresì creato un raccordo con il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/08) che prevede espressamente le sanzioni irrogabili alla società in caso di verificazioni di infortuni sui luoghi di lavoro da cui derivino morte o lesioni (art. 300). Sebbene sia difficile ipotizzare che un omicidio colposo o delle lesioni personali colpose siano state commesse direttamente a vantaggio oppure nell'interesse dell'ente, è di tutta evidenza il vantaggio o l'interesse teso al risparmio di risorse economiche per l'implementazione delle misure di sicurezza prescritte dalla legge.

Viene quindi per la prima volta prevista la punibilità per gli enti anche a titolo colposo, a differenza delle figure fino ad allora inserite nel D. Lgs. 231/01 fondamentalmente a struttura dolosa. Inoltre, sono previste sanzioni interdittive (sospensione delle attività; revoca delle autorizzazioni etc.) irrogabili nei casi più gravi anche in fase di indagini preliminari. La nuova norma amplia in modo molto considerevole la platea delle imprese chiamate a dotarsi di un Modello ex D. Lgs. 231/01, in quanto tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Di conseguenza a livello operativo occorre dar conto di tutte le attività svolte in ambito di sicurezza, con particolare riguardo all'efficacia del processo di valutazione dei rischi (formalizzato nel "DVR - Documento di Valutazione dei Rischi") nonché alla successiva fase di verifica dell'effettiva attuazione delle disposizioni definite.

2.2 LE MISURE PER IL CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E LA. "LEGGE ANTI-CAPORALATO"

Nella stessa direzione del rispetto delle misure in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, vanno altresì le disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare (in caso di lavoro nero o di reiterate violazioni relative all'orario di lavoro) di cui alla medesima **Legge n. 123/2007**) nonché la più recente **Legge n. 199/2016** che riscrive la figura della "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (art. 603 bis c.p.) sul piano sia soggettivo che sanzionatorio. L'attuale formulazione, infatti, costruisce il nuovo reato intorno alla figura del datore di lavoro, presumibile autore dello stesso nella maggioranza dei casi, innalzando le pene previste, sia detentive che pecuniarie.

Inoltre, l'uso della violenza e della minaccia per indurre il lavoratore a sottoporsi allo sfruttamento, costituiscono delle aggravanti.

Tra le novità di maggior rilievo vi è da un lato la possibilità, da parte di ispettori del Ministero del lavoro e delle AA.SS.LL., di adottare nei confronti del Datore di Lavoro / imprenditore operante in qualsiasi ambito di attività, "*provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale*" in caso di accertate violazioni in materia prevenzionistica; la sospensione può essere disposta anche a fini cautelari.

Dall'altro l'efficacia della nuova disciplina è rafforzata da una serie di strumenti a disposizione della magistratura, operanti sia sul piano repressivo che special preventivo, quale ad esempio la confisca - anche per l'equivalente - dell'eventuale profitto derivante dallo sfruttamento del lavoro altrui.

2.3 I PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR RILIEVO: I REATI IN MATERIA AMBIENTALE

A partire dal 2011, per mezzo di ripetuti interventi normativi il quadro della responsabilità amministrativa delle società viene arricchito di una vasta gamma di delitti ambientali.

2.3.1 I Reati Ambientali

Con il **D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121** viene data attuazione alla Direttiva 2008/99/CE "sulla tutela penale dell'ambiente", in recepimento di un obbligo comunitario volto al rafforzamento della disciplina di contrasto ai fenomeni di aggressione all'ambiente, già oggetto di delega al Governo dal 2009. Il D. Lgs. n. 121/2011, tuttavia, si inserisce in un contesto normativo alquanto frammentario poiché la vigente legislazione italiana in materia ambientale è sparsa tra diversi provvedimenti: il D. Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale (c.d. T.U.A), la principale fonte normativa in materia, alla quale però devono essere aggiunte altre fattispecie contenute in numerose leggi speciali.

2.3.2 I Cosiddetti Ecoreati

Al primo intervento del 2011 fa seguito, nel 2015, un secondo provvedimento (**Legge n. 68/2015**) con cui vengono introdotte direttamente nel Codice Penale nuove fattispecie di reato aventi ad oggetto aggressioni alle matrici ambientali (i cc. dd. *ecoreati*).

Nel *corpus* del D. Lgs. 231/01 vengono quindi inserite ulteriori fattispecie di punibilità a carico delle imprese, inerenti ai fenomeni di inquinamento dell'ecosistema (tra i quali l'inquinamento ambientale ed il disastro ambientale). Viene per la prima volta fornita una risposta sanzionatoria rispetto a fenomeni criminali di massiccio - e spesso irreparabile - danno ambientale.

2.3.3 La recente evoluzione in materia di tracciabilità dei rifiuti

Tra le modifiche in materia ambientale ricade l'abrogazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, c.d. SISTRI, introdotto fin dal 2010, ad opera del Decreto Legge 135 del 2018 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) convertito in **Legge n. 12/2019**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2019. Difatti con decorrenza 1 gennaio 2019 viene definitivamente cancellato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti per essere sostituito da un nuovo sistema, direttamente gestito dal Ministero dell'Ambiente. A tal fine il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo un sistema con cui digitalizzare l'intera filiera dei rifiuti, così da garantirne la tracciabilità, nonché tutti i documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo / digitale finora esistente. Di conseguenza, in attesa dell'implementazione del nuovo sistema ("*Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*") sono abrogate o modificate nella parte che lo riguardano tutte le altre norme (ad es. quelle contenute nel D. Lgs. 152/06 "*Testo Unico Ambientale*").

2.4 GLI ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI REALIZZATI NEL BIENNIO 2017/2018: IN PARTICOLARE LA LEGGE N. 167 DEL 20 NOVEMBRE 2017 E I REATI LATU SENSU ATTINENTI ALLA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, RELIGIOSI

Come accennato in precedenza, anche nel corso degli ultimi due anni la produzione normativa avente diretto impatto sul *Decreto 231* è stata notevole.

Difatti a partire dalla modifica inerente alla riformulazione del delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e l'inasprimento della risposta sanzionatoria per i reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento di immigrazione clandestina, i restanti - molteplici - interventi si connotano di un carattere profondamente innovativo.

L'introduzione di nuove figure delittuose, quali l'istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c. di cui al D. Lgs.38/2001, accanto al generale obbligo, esteso a tutte le società operanti in ambito privato, di prevedere idonee forme di tutela dei dipendenti che effettuino segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. *whistleblowing*) - di cui al successivo paragrafo - sembrano delineare un nuovo approccio da parte del legislatore volto a sanzionare con le misure afflittive di cui al D.Lgs. 231/01 ogni ipotesi criminosa potenzialmente perpetrabile all'interno di attività economiche organizzate a fini d'impresa. In quest'ottica spicca senz'altro la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*" pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2017, in vigore dal 12 dicembre 2017.

Tale provvedimento, infatti, contiene diversi aspetti d'impatto in *ambito 231*, e precisamente:

- a) l'inserimento all'interno dell'articolo *25-terdecies* del D. Lgs.231/01 di una nuova macro-area di reati, sotto il Titolo "Razzismo e xenofobia", in cui sono ricomprese diverse fattispecie incentrate sull'incitamento, la discriminazione e la violenza, ovvero la loro propaganda o istigazione, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con previsione di sanzioni sia pecuniarie che interdittive;
- b) la modifica di alcune ipotesi di reato in tema di diritto d'autore già oggetto in precedenza di richiamo all'interno del D. Lgs. 231/01;
- c) la normativa in tema di Protezione dei Dati Personali (c.d. normativa *Privacy*) la cui applicazione, pur non formalmente richiamata dal D.Lgs. 231/01, è imprescindibile nel quadro di un sistema di *compliance* aziendale compiutamente strutturato. Peraltro, la portata applicativa del D.Lgs. 196/2003 deve essere altresì coordinata con il nuovo Regolamento UE n.679/2016 entrato in vigore (25 maggio 2018).

2.5 I PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR RILIEVO: LA C.D. DIRETTIVA PIF E L' INSERIMENTO DI ALCUNI REATI TRIBUTARI

Già in passato gli aspetti finanziari e tributari erano stati, pur indirettamente, resi oggetto di considerazione da parte del legislatore sotto la lente speciale del *Decreto 231*. Dapprima con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, introduttiva del reato di c.d. autoriciclaggio, e poi con la Legge n. 69 del maggio 2015 sul ripristino del reato di falso in bilancio (rubricato "*False comunicazioni sociali*"), si era già infatti tentato di includere all'interno del perimetro del *Decreto 231*, almeno di riflesso, condotte illecite realizzate in ambito finanziario.

Nel luglio 2017, poi, con l'emanazione ad opera del Parlamento Europeo della Direttiva 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea, veniva richiesto ai singoli Stati Membri di prevedere fattispecie delittuose per le ipotesi di delitti di natura fiscale o tributaria commessi dalle persone giuridiche (con particolare riguardo ai "*reati gravi contro il sistema comune dell'IVA*").

Con l'emanazione del Decreto Legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. Decreto fiscale) recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" - convertito con modificazioni dalla **Legge 19 dicembre 2019 n. 157**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019 e definitivamente in vigore dal mese di gennaio 2020 - vengono apportate modifiche alla disciplina penale ed alla responsabilità amministrativa degli enti.

A poca distanza, nel mese di luglio 2020, viene altresì approvato il **D. Lgs. 14 luglio n. 75/2020** (attuativo della c.d. "Direttiva PIF" (Direttiva UE -2017/1371) che, quindi, "chiude il cerchio", prevedendo un'ulteriore estensione dei cc.dd. reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

È il definitivo ed ufficiale ingresso della materia tributaria nel sistema della responsabilità delle persone giuridiche.

2.6 I PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR RILIEVO: LA TUTELA DEI DIPENDENTI IN CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI: IL C.D. "WHISTLEBLOWING"

Il primo passo in direzione della tutela degli autori di segnalazioni di illeciti era già stato compiuto con la c.d. Legge Anticorruzione (Legge n. 190 del 2012) che, in un unico articolo, ne contemplava una disciplina embrionale.

Segue, a distanza di cinque anni, un intervento ben più corposo: con la **Legge 30 novembre 2017, n. 179** vengono infatti introdotte *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

La novella estende al settore privato l'istituto di origine anglosassone del c.d. *"whistleblowing"*, in origine deputato alla tutela dei dipendenti pubblici che, con finalità anticorruptiva, effettuino segnalazioni di illeciti occorsi all'interno del proprio ufficio o funzione. In tal modo, il dipendente fedele viene garantito da comportamenti ritorsivi derivanti dalla sua denuncia dell'altrui infedeltà.

Tale provvedimento segna una rilevante svolta nell'ambito dell'imprenditoria privata, elevando a standard legali i valori di *"business ethics"* e di *"anticorruption"*.

2.7 LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 231/01 prevede che l'adozione dei modelli organizzativi da parte delle Società possa avvenire in conformità alle linee guida emanate dalle principali associazioni di categoria rappresentative dei diversi comparti industriali, previamente comunicate al Ministero della Giustizia. Sulla scorta di tale disposizione, quindi, le principali associazioni di categoria (Confindustria, Farindustria, ANIA, ABI, ANCE) hanno via via emanato direttive, sotto forma di linee guida ovvero di codici di comportamento, condivisi con il Ministero della Giustizia.

Di particolare rilievo appare il contributo di Confindustria, che ha definito le proprie linee guida per la creazione di un valido sistema di controllo preventivo. Tali Linee Guida sono state diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. n. 61/2002), quindi vi ha fatto seguito un primo aggiornamento in data 24 maggio 2004, seguito da ulteriori interventi, rispettivamente nel marzo 2014 e nel febbraio 2019, fino alla recentissima nuova edizione del giugno 2021. Di tali interventi, appaiono di particolare rilevanza gli ultimi due contributi, sui quali è opportuno soffermarsi brevemente. L'ultimo in ordine di tempo ("**Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001**") emanate nel mese di giugno 2021) presenta una rielaborazione dei principi già resi in precedenza, aggiornati alla luce dei recenti ampliamenti del perimetro normativo di riferimento (in specie l'incisione nel novero dei reati presupposto di alcuni reati tributari e di fattispecie lesive delle imposte dirette realizzate all'interno dell'Unione Europea).

Di particolare spessore, poi, appare il precedente documento, emanato da Confindustria nel febbraio 2019, intitolato "**Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**", che testimonia già nella differente terminologia - "Principi consolidati" in luogo di "Linee guida" - il mutamento dell'approccio metodologico. Se infatti le Linee guida sono da intendersi come insieme di regole e tecniche aziendalistiche riconducibili nell'alveo delle "best practice", i nuovi principi, invece, assurgono a vera regola generale di diritto comune. Anche sul piano soggettivo si registra un ampliamento dei partecipanti ai lavori preliminari, che vede la collaborazione tra Confindustria, il Consiglio Nazionale Forense (CNF), il Consiglio dei Dottori Commercialisti (CNDCEC), e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Lo scopo dichiarato del documento è garantire una effettiva attuazione all'interno delle aziende dei principi del *Modello 231* mediante la creazione di un sistema di *compliance* costruito su idonei presidi che consentano un'effettiva opera di contenimento del rischio e non una "mera aderenza formale al dettato del Decreto."

Viene quindi confermata la centralità delle verifiche condotte "sul campo" dall'O.d.V., insieme allo strumento dei flussi informativi intesi come comunicazioni periodiche da e verso l'O.d.V. ed inerenti attività sensibili, situazioni anomale o possibili violazioni del Modello.

I "Principi consolidati" ribadiscono, infine, le fasi necessarie per il corretto sviluppo di un valido Modello Organizzativo, in sede di prima implementazione o di successiva revisione:

- il *risk assessment*, volto alla identificazione dei rischi tramite analisi del contesto aziendale per evidenziare le possibili aree di criticità;
- il *risk management* (o *risk mitigation*) consistente nella progettazione di un idoneo sistema di controllo in funzione preventiva e di contenimento del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto. Rientrano tra gli

strumenti ritenuti idonei le procedure aziendali, i protocolli, la formalizzazione dei poteri tramite adeguato sistema di procure e deleghe.

In particolare, ci si riferisce ai seguenti elementi:

- i) un sistema dei poteri costruito in conformità al principio di separazione dei poteri (*c.d. segregation of duty*);
- ii) procedure operative e sistemi gestionali informatici che regolino lo svolgimento delle attività e prevedano gli opportuni punti di controllo;
- iii) sistemi di controllo in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolari, realizzato per mezzo di attività tracciabili e documentabili;
- iv) un piano di formazione specifico e adeguato nei confronti dei dipendenti;
- v) la diffusione dei principi contenuti nel Codice di Condotta aziendale, la cui conoscenza e condivisione da parte della popolazione aziendale nonché dei terzi con cui la Società entri in contatto è imprescindibile.

Anche in occasione del presente aggiornamento la Slim Aluminium S.p.A. ribadisce la conformità del proprio operato ai citati "Principi consolidati" ed alle ultime Linee guida (edite nel mese di giugno 2021). Eventuali divergenze rispetto a punti specifici, che di per sé, comunque, non inficiano la validità del *Modello*, rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta ed al contesto nel quale essa opera.

3. L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ "SLIM ALUMINIUM S.P.A."

La Slim Aluminium S.p.A. è una consolidata realtà imprenditoriale operante nel settore della laminazione dell'alluminio mediante utilizzo di conoscenze tecniche specializzate e riconosciute capacità organizzative, che destina la propria attività di fabbricazione, lavorazione e conversione dell'alluminio in prodotti finiti e /o semilavorati ai diversi segmenti del comparto industriale (quali ad es. meccanica, imballaggi, *automotive*, edilizia, cookware, cosmetica).

Fin dall'iniziale adozione – nel 2010 - del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la "Slim Aluminium S.p.A." (di seguito in breve anche "Slim") ha periodicamente provveduto all'aggiornamento del *Modello* per adeguarlo di volta in volta alle mutate vicende societarie o ancora in dipendenza da variazioni del contesto normativo di riferimento.

A titolo esemplificativo si segnalano i precedenti interventi:

- l'opera di aggiornamento effettuata in occasione della prima introduzione dei reati ambientali, data la spiccata sensibilità della Società nel recepimento delle tematiche di protezione dell'ambiente;
- l'opera di adeguamento condotta in seguito alla uscita della Slim (dicembre 2015) dal Gruppo norvegese "Norsk Hydro" per riflettere nel *Modello* le variazioni societarie intervenute. Difatti l'appartenenza al Gruppo Hydro, sul piano organizzativo, collocava la Slim all'interno di un'architettura societaria di respiro internazionale, con conseguente obbligo di rispetto di regole, norme e procedure interne aziendali di matrice infragruppo, per la cui attuazione erano altresì previsti una serie di servizi erogati dalla Casa Madre.

Attualmente la compagine societaria vede sempre il socio unico - *Quantum Capital Partners AG* - che controlla la Slim Aluminium S.p.A. tramite la Rolling Mills International Holding GmbH, ed un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri in persona dei Signori Hans Magnus Andresen, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Thomas Witte, Amministratore Delegato, Claudius Richter Tilman, Consigliere.

Si rinvia alla **Parte Speciale** per i dettagli della nuova architettura societaria e per le conseguenze derivanti con specifico riferimento ai potenziali ambiti di rischio ex D.Lgs. 231/01.

I fattori che hanno condotto all'avvio del presente progetto di aggiornamento sono molteplici e riconducibili alle seguenti esigenze:

- a. adeguamento normativo (in specie la recente inclusione nel catalogo dei *reati 231* di alcuni reati tributari e delle fattispecie lesive dell'IVA comunitaria);
- b. recepimento della nuova struttura organizzativa con i relativi riflessi sul business;
- c. mutamento delle modalità lavorative imposto dalla contingente situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da Covid-19;
- d. riflettere la precisa volontà della Società di focalizzare maggiormente l'attenzione sui processi di carattere tecnico operativo.

Con riguardo al **punto c.** sopra riportato, il presente *Modello 231* contempla infatti una sintetica descrizione dell'impatto sulla realtà aziendale dell'emergenza sanitaria in corso, legata alla diffusione del contagio da

Coronavirus Sars-Cov-2 (noto anche come Covid-19). Difatti la natura produttiva e l'appartenenza al comparto industriale c.d. essenziale hanno legittimato la prosecuzione delle attività aziendali, con ricorso al lavoro in modalità agile (c.d. *smart working*) solo per un numero limitato di risorse, ossia quelle destinate a mansioni di carattere impiegatizio / amministrativo, con esclusione quindi di tutto il personale dei reparti produttivi, necessariamente presenti *in loco* per garantire la continuità della produzione. Ciò naturalmente ha richiesto il costante monitoraggio dell'andamento della situazione e la predisposizione di un piano, condiviso con tutte le parti sociali, per la gestione delle attività con modalità operative in linea con le prescrizioni sanitarie emanate da Governo. Sul punto si rinvia al successivo **Paragrafo 3.3** per il dettaglio delle misure interne adottate e la verifica sull'andamento della situazione aziendale.

Con riguardo al successivo **punto d.**, esso descrive l'adozione di un approccio di "tipo verticale", già seguito in sede di mappatura delle attività e processi sensibili mediante indagini condotte nei singoli Reparti Produttivi, il quale è mantenuto anche nel corso delle attività "a regime", mediante costante monitoraggio in forma di *audit* delle principali Aree e Funzioni aziendali anche di carattere tecnico, dato il potenziale impatto sulla materie ambientale o di gestione della sicurezza, di per sé rilevanti in un contesto manifatturiero.

Anche in occasione del presente lavoro di aggiornamento, si ribadisce la volontà di adeguare il vigente modello organizzativo aziendale rispetto alle ultime fattispecie di reato introdotte, oggetto di trattazione nei precedenti paragrafi, nonché agli obblighi imposti dalle vigenti normative, quali ad es. quelli in tema di normativa Privacy come modificata dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) che sull'obbligo di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti (c.d. *whistleblowing*).

Come sempre il presente Modello, in quanto ritenuto lo strumento più idoneo per sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nell'attività della Slim Aluminum S.p.A., si rivolge senza eccezione a ciascun dipendente, collaboratore, rappresentante, fornitore e, più in generale, a chiunque instauri rapporti con la Società.

3.1 STRUTTURA DEL MODELLO

In occasione del presente aggiornamento si è optato per una conformazione del *Modello 231* della Slim Aluminium S.p.A. di tipo "classico" articolato come segue:

- la "**Parte Generale**", di carattere descrittivo e recante una panoramica dell'evoluzione normativa che, man mano, ha ampliato il quadro legislativo di riferimento;
- la successiva "**Parte Speciale**", sostanzialmente unitaria, incentrata sull'analisi delle maggiori aree di criticità e sulla identificazione della attività sensibili rilevate *in loco*, integrata dall'elenco delle misure e degli strumenti aziendali valevoli a titolo di presidio;
- gli **Allegati**, recanti la disciplina di dettaglio per determinati specifici ambiti (**All. I - Regolamento Interno dell'Organismo di Vigilanza; All. II - Sistema disciplinare; All. III - Whistleblowing; All. IV - Politica Anticorruzione; All. V - Modulo di presa visione del MOCG ex D.Lgs. 231/01; All. VI - Clausola risolutiva Per violazioni in ambito 231**

In concreto l'analisi è stata declinata in relazione alle fattispecie valutate come più rilevanti in ragione di una valutazione di ordine tecnico e anche di ordine probabilistico, e pertanto sono state oggetto di particolare approfondimento le seguenti fattispecie ex D. Lgs. 231/01:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione, nel testo ampliato e modificato da ultimo dal D. Lgs. 75/2020;
- i reati cc.dd. societari, come da ultimo modificati a seguito della Legge 3/2019 (c.d. "Legge spazza corrotti");
- (alcuni) reati tributari nonché ipotesi frodatorie dell'IVA, come introdotte dall'ultimo intervento realizzato mediante il D. Lgs. 75/2020 attuativo della c.d. "Direttiva PIF";
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria (art. 377, c.p.);
- i reati contro il patrimonio, incluso l'autoriciclaggio di cui alla Legge 186/2014;
- i reati contro la personalità individuale derivanti da violazioni delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (alcuni) reati di c.d. criminalità informatica;
- (alcuni) reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- i reati ambientali, nel quadro ampliato a seguito della Legge n. 68/2015.

Le restanti figure delittuose contemplate dal D. Lgs. 231 /01, ritenute di fatto estranee alle attività della Slim Aluminium S.p.A. o comunque difficilmente prospettabili (quali ad es. i reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito ed in valori di bollo; i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; i reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale etc.) sono comunque state oggetto di sintetica valutazione in apposito capitolo della **Parte Speciale ("Capitolo 30. Altri Reati")**.

3.2 MODELLO, CODICE DI CONDOTTA AZIENDALE E POLITICA ANTICORRUZIONE

Da sempre ogni attività aziendale posta in essere in Slim Aluminium S.p.A. deve rispondere ai valori ed alle politiche adottate all'interno dell'Azienda. Già ai tempi dell'appartenenza della Società al Gruppo Hydro, in linea con una scelta di politica aziendale globale, si richiedeva la conformità di ogni operazione ai principi contenuti nel *Codice Etico* di matrice infra-gruppo allora vigente "*The Hydro Integrity Program Handbook on corruption and human rights*".

A seguito dell'uscita dal Gruppo Hydro, la Slim ha ugualmente ritenuto di non abbandonare il Codice Etico, ritenendolo ormai acquisito al proprio bagaglio etico e culturale, la cui applicazione resta quindi imprescindibile. La Slim Aluminium S.p.A. ribadisce, quindi, la piena conformità del proprio Codice Etico - d'ora in avanti denominato "*Codice di Condotta Slim*" ai valori sociali e di correttezza a cui si ispira, richiedendone la conoscenza ed il rispetto da parte dei propri dipendenti, collaboratori ed in genere di tutti quei terzi potenzialmente coinvolti dalla propria attività.

Ai sensi del D.Lgs. 231/01 tutte le operazioni aziendali relative a processi individuati come "*sensibili*" devono essere attuate in conformità alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel richiamato Codice di Condotta, rispondendo in particolare ai seguenti criteri:

- corretta e veritiera rappresentazione dei fatti;
- efficiente e tempestiva comunicazione;
- netta separazione dei ruoli tra la funzione rappresentativa e/o gestoria e la funzione esecutiva.

Si rinvia alla Parte Speciale per la descrizione analitica della struttura organizzativa interna, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di precise funzioni e responsabilità (realizzata mediante il conferimento di deleghe, procure ecc.).

In tale sede si evidenzia la rispondenza del sistema di controllo interno ai già citati principi consolidati di progettazione e gestione del Modello 231 ed ai principi statuiti dal Codice di Condotta - in particolare con riferimento alla separazione di compiti e funzioni - il tutto sotto la costante supervisione dell'Organo Amministrativo a cui si aggiunge il periodico controllo effettuato dall'O.d.V., in linea con le prescrizioni del Decreto.

Peraltro in occasione di tale ultima revisione del *Modello 231*, in accoglimento delle recenti posizioni giurisprudenziali, si è ritenuto di rinsaldare ulteriormente la spinta verso comportamenti etici e giuridicamente corretti ampliando il sistema dei controlli affidati all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) fino ad includervi ogni violazione delle norme contenute nel Codice di Condotta e nelle singole *policy* e procedure aziendali, nonché negli specifici *protocolli 231* (tra i quali la **Politica Anticorruzione** allegata al presente Modello (cfr. **Allegato IV**).

Il Codice di Condotta della Slim Aluminium S.p.A., il *Modello 231* e la Politica Anticorruzione ivi allegata sono dunque strumenti complementari ed integrati, destinati ad integrarsi vicendevolmente, cui deve pertanto informarsi ogni attività posta in essere direttamente da ogni Ufficio, Area e Funzione esistente, e la cui violazione, pertanto, potrà costituire oggetto di sanzione disciplinare anche ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Il presente Modello, unitamente a quanto vi è allegato, è inoltre diffuso tra la popolazione aziendale mediante:

- collocazione della **Parte Generale** in una directory della rete intranet.
- collocazione di una apposita "Nota di Sintesi" in formato cartaceo all'interno delle bacheche aziendali nei principali locali;
- conferimento ai Diversi Responsabili di Direzione / Area aziendale sensibile di un modello di sintesi organizzato in grafici, schemi ed indicatori idonei nel loro complesso a sintetizzare il quadro analitico pertinente definito in base al risk assessment, presidi e protocolli attivi, ambiti di ottimizzazione.

La Società, inoltre, a cadenza periodica e dopo ogni aggiornamento rilevante del *Modello 231*, organizza corsi e seminari formativi.

Dato l'attuale contesto pandemico e le conseguenti limitazioni in essere, in funzione anti assembramento, la prevista formazione sarà erogata, ove possibile, mediante organizzazione di seminari da remoto destinati ai principali referenti aziendali (apicali; prime linee; cc.dd. "attori della sicurezza") i quali, con il metodo "a cascata", diffonderanno le principali informazioni rilevanti nelle rispettive funzioni / aree di competenza.

Al ripristino delle normali condizioni sanitarie, tale formazione sarà estesa a tutta la popolazione aziendale.

Una sintesi dei principali contenuti del *Modello 231* è infine condivisa con tutti i terzi (collaboratori, fornitori, consulenti, etc.) mediante invio di apposito documento riepilogativo.

3.3 IL MODELLO 231 DELLA SOCIETA' SLIM ALUMINUM S.P.A. E LA CONTINGENTE EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19)

A partire dal mese di dicembre 2019, con la diffusione delle prime notizie in merito alla circolazione, nel sud est asiatico, del nuovo Coronavirus (Sars- Cov-2, in breve Covid-19) anche il Governo italiano è stato obbligato ad intraprendere diverse misure per tentare di ridurre il contagio.

In breve tempo (tra gennaio e marzo 2020) sono quindi stati varati una serie di interventi con valenza per l'intero territorio nazionale, anche alla luce della riconosciuta natura di pandemia globale da parte dell'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità. In specie dalla fine del mese di febbraio sono stati emanati decreti recanti misure più dettagliate e stringenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria nonché di assistenza e sostegno verso cittadini ed imprese.

La svolta decisiva in termini di incisività dei citati provvedimenti è segnata dal DPCM dell'11 marzo 2020 che, per la prima volta, disponeva la chiusura su tutto il territorio nazionale, fino al 25 marzo, di tutte le attività a carattere commerciale ad eccezione di quelle relative ad attività e servizi cc.dd. "essenziali" (quali ad es. quelli legati alla filiera alimentare, farmaceutica, dei trasporti pubblici etc.). In tale arco temporale è stata altresì consentita la prosecuzione delle attività lavorative da parte delle società in grado di assicurare il rispetto di tutte le previste cautele anti-contagio da parte dei propri dipendenti (quali ad es. il mantenimento di una distanza minima di sicurezza; l'adibizione di luoghi idonei per spazio ed areazione; la sanificazione delle principali aree aziendali; la possibilità di turnazione e il ricorso a modalità di c.d. lavoro agile - *smart working*).

Nonostante l'adozione di tali misure, il dilagare dell'emergenza sanitaria costringeva il Governo ad un nuovo intervento, in data 17 marzo (Decreto del Consiglio dei Ministri n. 18 del 17/03/2020 c.d. "Cura Italia"), immediatamente in vigore e recante misure ulteriori sia in termini di sostegno alla liquidità di famiglie, imprese e lavoratori, sia in termini di restrizioni per il comparto produttivo, seguito a breve distanza dal Decreto c.d. "Chiudi italia" (del 22 marzo 2020) che disponeva la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive ad eccezione di quelle ritenute "essenziali" (elencate nell'Allegato al DPCM 22/03/2020).

Al contempo veniva confermato l'obbligo per tutte le imprese di adottare ed applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19.

Tali protocolli, individuati di concerto con le autorità sanitarie locali e tuttora in vigore, prevedono tra le misure di portata generalizzata anzitutto l'obbligo del rispetto della distanza minima interpersonale di un metro e, laddove ciò non sia possibile, le imprese sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale (quali mascherine; guanti, gel disinfettante etc.).

Inoltre, i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (cc.dd. attori della sicurezza, quali il RSPP, l'ASPP, il Medico Competente, gli RLS ed i Preposti) di concerto con il Datore di Lavoro e con il coinvolgimento dei sindacati (tramite partecipazione all'apposito Comitato Covid-19) provvedono ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ad integrare la documentazione aziendale in materia di sicurezza con le misure necessarie per contrastare la diffusione del contagio.

A seguito delle severe misure varate a livello nazionale la situazione del contagio è apparsa migliorare all'inizio dell'estate, con un calo dei contagi, destinato tuttavia a salire nuovamente con la ripresa a pieno regime delle attività lavorative e delle scuole. Pertanto, a partire dal mese di ottobre 2020 sono stati nuovamente emanati

provvedimenti restrittivi – parzialmente ancora in vigore al mese di maggio 2021 - suddivisi tuttavia individuati su base regionale a seconda, tra l'altro, dei livelli di diffusione del contagio e dell'occupazione delle strutture sanitarie territoriali.

All'interno della Slim Aluminium S.p.A., per effetto dei severi controlli e delle misure adottate, la situazione dei contagi è sempre stata contenuta fin dall'inizio della pandemia, in un contesto di ininterrotta operatività delle attività in quanto rientranti tra quelle ritenute "essenziali". Fin dall'inizio dell'emergenza sono state osservate scrupolosamente tutte le misure dettate dal Governo. Ad oggi, comunque, i pochi casi registrati di dipendenti positivi al Covid-19 sembrano essersi verificati al di fuori dell'ambiente di lavoro.

Tra le principali misure anti-contagio introdotte fin dal mese di marzo u.s., dettagliatamente descritte nel Protocollo Covid appositamente redatto dal RSPP, rientrano:

- distribuzione periodica (su base quotidiana / settimanale) degli specifici DPI (in particolare mascherine di diversa tipologia: chirurgica, lavabile, filtrante; collocazione di *dispenser* con soluzione igienizzante per le mani, etc.);
- adozione di misure idonee al rispetto della distanza minima di sicurezza tra le quali ad esempio limiti numerici per l'accesso alla mensa e per l'occupazione dei tavoli; incremento delle attività di sanificazione sia nei locali comuni che nelle aree produttive, con particolare riguardo a bagni, docce, spogliatoi etc.) ed anti-assembramento (ad es. suddivisione in più turni per evitare sovrapposizioni di personale; limitazioni per l'accesso ai punti di ristoro con distributori automatici);
- revisione dei turni in modo da consentire l'immediata tracciabilità dei contatti di ciascun dipendente dei reparti operativi;
- affissione nelle principali zone visibili (bacheche; porte di ingresso dei vari reparti produttive) di tutte le comunicazioni e le informative concernenti le disposizioni delle Autorità in tema di Covid-19 e delle norme igieniche da osservare;
- limitazione all'accesso di terzi presso il *Plant*, consentito solo in casi di stretta necessità.

Tutte le descritte misure, adottate dalla Società a tutela della salute dei propri dipendenti, risultano analiticamente censite all'interno dei Verbali di verifica dell'O.d.V. effettuati lungo il descritto arco temporale.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne l'aggiornamento sia affidato a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Fin dal 2010 la Società ha provveduto alla nomina dell'organismo *ad hoc*, operante in composizione collegiale, deputato al monitoraggio del *Modello 231*, fino all'attuale composizione, rinnovata mediante delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15.11.2019.

Pertanto, l'O.d.V. in carica della Slim Aluminum S.p.A. è composto dai Signori:

- Ing. Sandro Montereali, *IMS Manager e Dirigente Delegato per la Sicurezza* ex D.Lgs. 81/08, membro interno;
- Dott. Andrea Gallinari, membro esterno, con adeguate competenze in materia organizzativa e di gestione dei processi aziendali;
- Avv. Vivien Gullotta, membro esterno e Presidente, con adeguate competenze in materia legale e societaria.

La composizione, la durata ed i compiti del costituito O.d.V. sono dettagliatamente individuati nel "**Regolamento Interno dell'Organismo di Vigilanza**" (**Allegato I** del presente Modello).

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Rientrano nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza della società Slim Aluminium S.p.A., dettagliatamente descritte nel documento intitolato "**Regolamento Interno dell'Organismo di Vigilanza**" (**Allegato I** del presente Modello), le attività di analisi dell'efficacia preventiva del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ordine ai reati ex D.Lgs. 231/01 e di vigilanza sull'attuazione del Modello medesimo, inclusa la rilevazione delle eventuali violazioni.

Pertanto, rientrano tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza le seguenti attività:

- la verifica periodica, nell'ambito delle aree a rischio reato, di singole operazioni o atti;
- la verifica a campione e senza preavviso, nelle aree a rischio reato, sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- il costante monitoraggio delle aree aziendali e della loro evoluzione, anche mediante informazioni richieste ai Responsabili di ciascuna area;
- la raccolta delle segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente in ordine a:
 - eventuali criticità delle misure introdotte dal presente Modello;
 - violazioni delle stesse;
 - ogni situazione fonte di potenziale esposizione al rischio di reati ex 231;
- la raccolta, la conservazione e la gestione, in un archivio appositamente dedicato, delle documentazioni inerenti:
 - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
 - l'evidenza delle varie attività svolte;
 - la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- la verifica, anche all'interno di ciascuna singola area a rischio di reato, dell'attuazione da parte di tutti i responsabili aziendali di idonee procedure di diffusione ed informazione.

L'Organismo di Vigilanza dispone di proprie risorse finanziarie (*budget*), necessarie ed adeguate allo svolgimento dei propri compiti, definite all'inizio di ciascun mandato e, a richiesta, prontamente rese disponibili da parte della Società, utilizzabili anche ai fini di avvalersi del supporto di consulenti esterni in ambito specifico,

L'Organismo di Vigilanza, infine, cura la predisposizione e l'aggiornamento del proprio **Regolamento Interno** contenente la specifica descrizione dei compiti e del procedimento seguito dall'O.d.V. stesso nello svolgimento della propria attività.

4.3 ATTIVITÀ DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Organismo di Vigilanza della Slim Aluminium S.p.A. riporta i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione, anche per tramite del membro interno, Ing. Sandro Montereali IMS Manager e Dirigente Delegato per la Sicurezza, mediante:

- relazioni periodiche (in forma di verbali di riunioni dell'O.d.V. redatti su supporto cartaceo progressivamente numerato e munito di vidimazione notarile) inerenti i risultati del proprio operato e delle attività di vigilanza, manutenzione ed aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo svolta;
- comunicazione del riscontro di eventuali violazioni del sistema di controllo esistente, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- nei casi più gravi, immediata comunicazione di eventuali accadimenti e circostanze che evidenzino criticità o rischi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto;
- informativa periodica sul risultato del proprio operato e dell'attività di vigilanza espletata nonché sui periodici aggiornamenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, condivisa anche con il Collegio Sindacale.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI

Ai fini di un'effettiva e completa vigilanza sull'efficacia del presente Modello, così da accertarne eventuali violazioni, i soggetti preposti alla gestione di ciascuna area devono fornire all'Organismo di Vigilanza - così come peraltro previsto anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/01 - tutte le informazioni potenzialmente rilevanti. Tale obbligo è particolarmente rilevante per le aree individuate come "sensibili" a seguito della "mappatura dei rischi", e prevede il *reporting* sia delle risultanze delle attività di verifica attuate periodicamente in tali aree sia ogni informativa in merito ad anomalie, presunte o effettive.

A mero titolo esemplificativo si elencano di seguito alcune categorie di informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative all'attuazione del presente Modello all'interno dell'Azienda ed ai relativi esiti;
- le risultanze degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza, ove necessario od opportuno, può richiedere in qualsiasi momento dalle singole Funzioni aziendali la trasmissione di tutte le altre informazioni che ritenga utile acquisire ai fini delle sue attività di controllo.

**MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/01
- PARTE SPECIALE -**

5. METODOLOGIA SEGUITA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Parte Speciale in oggetto rappresenta l'esito della periodica riconsiderazione dell'impatto del D.Lgs. 231/01, nel testo vigente al mese di giugno 2021, sulla realtà aziendale della Slim Aluminium S.p.A. effettuata sulla base di colloqui intrattenuti nei primo semestre 2021, con i principali referenti aziendali per valutare le possibili aree di impatto delle recenti modifiche normative nel frattempo intervenute (ad es. reati tributari e fattispecie frodatorie dell'IVA; la riformulazione di alcuni reati contro la P.A. a seguito della Legge c.d. "Spazzacorrotti"; la Legge sul c.d. "Whistleblowing"). Le relative interviste e tutta la documentazione aggiuntiva consultata ai fini del presente aggiornamento è archiviata in apposita cartella in formato elettronico ("Aggiornamento MOG 231").

Sul piano oggettivo, si conferma l'invarianza del business aziendale dedito alla produzione di una vasta gamma di prodotti riconducibili ai seguenti segmenti di mercato:

- a) *Construction & building*, in specie:
 - componenti per edilizia (ad es. elementi per facciate; componentistica per ascensori);
 - serramenti per porte, infissi;
- b) Componenti Automotive;
- c) *Cookware* (pentole e padelle);
- d) *Heat Exchanger* (scambiatori di calore a servizio dei sistemi di condizionamento);
- e) *Flexible Packaging* (contenitori di alluminio, foglio sottile);
- f) *Cosmetic*, Farmaceutico, Capsule per tappi.

Sul piano degli assetti societari, si conferma la presenza del socio unico *Quantum Capital Partners AG* che detiene il controllo della Slim Aluminium S.p.A. mediante la *Rolling Mills International Holding GMBH*, titolare del 99% delle azioni e la *Rolling Mills International GMBH*.

Nell'attuale conformazione aziendale, delineatasi fin dal 2017, dunque la Slim Aluminium S.p.A. ha assunto il ruolo di capogruppo in quanto società controllante gli enti di seguito indicati:

- Slim Assets GmbH, deputata alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, le cui partecipazioni sono direttamente gestite dal socio *Quantum*;
- Aluminiumfolie Merseburg GmbH (in breve "Slim Merseburg"), deputata allo svolgimento di particolari lavorazioni non eseguibili presso lo stabilimento di Cisterna (ad es. tagli particolari e anodizzazione dei nastri), destinate principalmente a clienti Slim del Nord Europa;
- Slim Aluminium S.a.s. (France) svolgente funzioni in ambito commerciale in particolare operando come agente per conto di Slim Cisterna, i cui adempimenti amministrativi e contabili sono esternalizzati;

Sul piano organizzativo le attività di natura complessa svolta all'interno della Slim Aluminium S.p.A. sono riconducibili a:

- processi di carattere prettamente tecnico-produttivo (svolti principalmente nei Reparti Produttivi);
- processi di carattere tecnico a supporto, in via preliminare o successiva, della produzione;
- processi di carattere amministrativo e/o organizzativo.

5.1 METRICA DI PONDERAZIONE DEI RISCHI REATO

Il processo di stima del "valore" attribuibile ad ogni "rischio-reato" è stato condotto secondo criteri di verifica di ordine tecnico-giuridico e di ordine gestionale - organizzativo.

L'OdV è il soggetto responsabile dell'aggiornamento nel tempo di tali valutazioni.

I rischi correlati alle diverse fattispecie di reato ricadenti nelle previsioni del D. Lgs. 231/01 e successive integrazioni sono stati ponderati - sulla base dei riscontri acquisiti attraverso interviste ed attraverso questionari specificatamente progettati, distribuiti ai diversi referenti aziendali ed analizzati nella loro compilazione - in ragione della valutazione delle seguenti quattro dimensioni di analisi:

- 1) la presenza dei requisiti ex lege richiesti per la produzione del reato (struttura organizzativa e/o societaria) - anche in termini di mera ipotesi astratta;
- 2) l'occorrenza delle attività nell'ambito delle quali il reato considerato potrebbe essere commesso. Il grado di probabilità di manifestazione dell'evento-reato (e quindi del rischio) è stato stimato come crescente al crescere del numero di attività nell'unità di tempo considerata (un singolo esercizio sociale);
- 3) il tipo di sanzione irrogabile/prevista per il reato in esame. Il grado di rischio è stato riconosciuto come crescente al crescere del valore economico della sanzione pecuniaria ed ancor più alla previsione di potenziali sanzioni interdittive applicabili l'Azienda;
- 4) il numero e la natura dei meccanismi operativi attivati dall'Azienda a prevenzione ed a contrasto della commissione del reato preso in esame (ad es.: il livello di organizzazione e di separazione delle fasi di decisione e pianificazione dalle fasi di esecuzione e da quelle di controllo; la presenza di strumenti idonei al mapping ed alla conservazione dei flussi di processo; la vigenza di procedure operative formalizzate e debitamente diffuse; etc.).

La stima del rischio correlata ad una specifica fattispecie di reato è stata pertanto apprezzata valutando opportunamente - di volta in volta - le succitate quattro dimensioni analitiche.

Su questa base logica una preliminare discriminazione delle soglie di rischio - necessaria a guidare lo sviluppo in dettaglio delle valutazioni analitiche declinate nei diversi capitoli della Parte Speciale - è stata ottenuta adottando una scala ordinale organizzata su 4 valori: valore 0, attribuito al rischio-reato riconosciuto come non applicabile (N.A.) in ragione dell'assenza dei requisiti oggettivi (cfr. fattore1); valore 1, attribuito al rischio-reato riconosciuto come possibile/basso; valore 2, attribuito al rischio-reato riconosciuto come medio; valore 3, attribuito al rischio reato rischio-reato riconosciuto come alto.

Nella transizione dalla generalizzazione delle stime numeriche all'analisi qualitativa di dettaglio, l'effetto di 'sovrastima del rischio - reato' per l'Organo Amministrativo determinato dalla convergenza su tale figura delle responsabilità relative all'intera gamma di operazioni condotte nell'Azienda è stato temperato attraverso l'adozione della seguente convenzione: si è stabilito che per ogni attività che comporti compiti di 'Supervisione' e/o 'Controllo' e non - piuttosto - di 'Coordinamento' od 'Esecuzione Operativa' il valore attribuibile al singolo 'rischio-reato' si posizionasse nell'intervallo 0 - 2.

Tale criterio di ponderazione è stato adottato assumendo che la palese volontà dell'Azienda e del suo Management di prevenire ed inibire ogni eventuale condotta illecita sia attestata dalla scelta di adottare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 e dalla sua corretta applicazione e gestione.

Conseguentemente, si è quindi ritenuto opportuno raccomandare che l'organizzazione delle 'attività sensibili', l'attribuzione della loro responsabilità di impostazione, di coordinamento e di gestione, nonché i rischi ad esse collegate, quando possibile, trovino un'opportuna distribuzione su figure diverse dall'Organo Amministrativo e con potere di impegnare l'Azienda in scelte e comportamenti, in coerenza con l'organigramma organizzativo ed il diagramma funzionale dei processi di lavoro.

In termini pratici, nella fase di *Risk Assessment* propedeutica alla redazione del presente Modello, la ponderazione dei valori stimati per le diverse fattispecie di rischio-reato per ogni singola Area/Funzione aziendale ha consentito di riconoscere il loro grado di esposizione rispetto alle previsioni ex D. Lgs. 231/01.

Tali elaborazioni quantitative sono state quindi tradotte in valutazioni analitiche di dettaglio in relazione ad ogni singola fattispecie di reato.

In particolare, nella Parte Speciale, per ogni "reato presupposto", sono state definite e commentate le seguenti dimensioni di analisi:

- Fattispecie;
- Considerazioni Applicative;
- Occasioni di Reato;
- Aree Aziendali a Rischio Reato;
- Funzioni Aziendali a Rischio Reato;
- Presidi;
- Ambiti di Ottimizzazione (quando e se riconosciuti presenti);
- Protocolli per la prevenzione dei rischi-reato vigenti in relazione ad ogni Macro Area di Reati.

Come detto in premessa, tale ponderazione è destinata ad essere integrata / modificata dagli esiti delle verifiche e dei riscontri acquisiti da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza attraverso gli audit finalizzati al monitoraggio dell'applicazione del Modello e della sua efficacia.

- Responsabile Gestione Amianto dal 21/09/1998;
- Responsabile del Sistema di Gestione Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza, secondo gli standard ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001;
- Referente aziendale delle attività di bonifica legate al pregresso inquinamento del sito;
- Ing. A. Giannotti in qualità di Responsabile *Technical Office, Plant Infrastructure & Utilities* e *Energy Manager* aziendale.

Si evidenzia, altresì, la formalizzazione della nomina dell'Ing. Bertagna, già *Operations Director*, quale "Datore di Lavoro" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, affinché, in nome e per conto della Società, compia gli atti ed espleti le funzioni volte all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in tema di sicurezza.

6. CERTIFICAZIONI GIÀ ESISTENTI

La Slim Aluminium S.p.A. è dotata di un repertorio di documenti comprovanti le numerose certificazioni a vario titolo di cui già gode e disponibili, nelle versioni di volta in volta vigenti, per ogni Destinatario che vi abbia un legittimo interesse.

In particolare, la Slim Aluminium S.p.A. è in possesso delle seguenti certificazioni:

- certificazione per la Qualità secondo le norme **UNI EN ISO 9001:2015**, integrata con l'adozione di un **sistema di gestione e piano HACCP** (anche se non certificato) per la sicurezza alimentare ispirato alla norma Uni EN ISO 22000;
- certificazione per l'Ambiente secondo la norma **UNI EN ISO 14001/2015**);
- certificazione relativa all'adozione del sistema di sicurezza secondo il nuovo standard **ISO UNI 45001:2018** quale evoluzione della **BS-OHSAS 18001:2007**;
- certificazione per l'Energia secondo la normativa **UNI CEI EN ISO 50001:2011**;
- certificazione ASI – *Aluminium Stewardship Initiative* in data 11/5/2021 previo audit di certificazione effettuato da *Bureau Veritas* per conto di ASI il 24 e 25/2/2021.

Inoltre, la Società opera in conformità alle seguenti normative, autorizzazioni o indicazioni:

- previsioni normative in materia di "Privacy" (D.Lgs. 196/03; Regolamento EU 2016/679 e successive integrazioni normative);
- autorizzazione AIA nr. 45373 DEL 30.12.2020 con valenza di rinnovo ma anche di modifica sostanziale per l'aumento della capacità produttiva (in particolare per i volumi di Fonderia da 106,550 mila tonnellate annue a 170 mila tonnellate annue);
- Valutazione Impatto acustico rinnovata in data 28/5/2021;
- indicazioni in materia di efficientamento energetico dello stabilimento ("Diagnosi energetica" e associato "*Energy Program*") tramite un apposito *team (Energy Team)* con figure delineate (*Energy Manager*; Referente *FIRE* - Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia) ed un *software* dedicato (*Energy Brain*).

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Anche in occasione del presente aggiornamento la Slim Aluminium S.p.A. si adopera per assicurare la completa informazione di tutti i Destinatari coinvolti.

A tal fine essa utilizza idonei canali di diffusione quali:

- Comunicazione in merito all'avvenuto aggiornamento del Modello 231;
- Formazione - generica e/o specifica - diversificata in base agli ambiti di esposizione dei destinatari di volta in volta individuati sulla base di elementi quali l'ambito di competenza (tecnico-operativo ovvero impiegatizio), il ruolo (apicale / manageriale / dipendente), la presenza di fattori (ad es. attribuzione di poteri specifici o qualifiche).

A tal fine l'Organo Amministrativo, su impulso dell'O.d.V. e secondo le modalità previamente concordate con la Funzione HR, adotta tutte le opportune iniziative in merito, tra le quali rientrano:

- seminario di aggiornamento, per l'esame delle concrete attività individuate come sensibili nelle singole Funzioni / Aree e degli strumenti aziendali idonei al contenimento del relativo rischio (c.d. formazione specifica);
- interviste periodiche per la valutazione di eventuali modifiche dei propri ambiti di competenza o degli assetti organizzativi della Funzione / Area di riferimento, eventualmente anche in occasione di verifica periodica (audit) dell'O.d.V.;
- comunicazioni, singole *ad personam* ovvero indirizzate ad una platea più ampia, rispettivamente inviate per e-mail ovvero collocate in apposita sezione della rete intranet aziendale dedicata all'argomento 231 / Compliance, aggiornato nei contenuti su indicazione dell'O.d.V.;
- per i neo-assunti, informativa inserita nella lettera d'assunzione con dichiarazione, da firmare per accettazione, di condivisione dei valori sottesi al *Modello 231*;
- per i collaboratori, informativa acclusa al contratto di collaborazione;
- per i Terzi (clienti /fornitori) a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività aziendali:
 - diffusione di un'apposita "Nota di Sintesi" contenente gli obiettivi perseguiti dalla Società con l'adesione ai principi del D. Lgs. 231/01 ed i mezzi adottati per garantirne il raggiungimento
 - eventuale una clausola di ottemperanza.

Attualmente, dato il contingente contesto pandemico, l'organizzazione di eventi formativi rivolta ad un'ampia platea di Destinatari è temporaneamente sospesa. Non appena le restrizioni normative e le condizioni di sicurezza lo consentiranno, la Società provvederà all'organizzazione di appositi seminari destinati alla popolazione aziendale per l'erogazione della necessaria formazione in ambito 231.

7.1 SELEZIONE E INFORMAZIONE DI CONSULENTI E PARTNER

In occasione della presente revisione è stata condotta una verifica su ciascuna Area / Funzione in ordine ai seguenti aspetti:

- Criteri di selezione, sia all'ingresso in fase di prima qualificazione che successivamente – a cadenza periodica – per la verifica del mantenimento dei requisiti;
- Elenco Fornitori attivi;
- Elenco dei principali beni / servizi approvvigionati;
- Elenco della principale documentazione condivisa con gli stessi (Codice Etico; Note informative sulle vigenti disposizioni normative; DVR / DUVRI / PSC, in occasione di attività di terzi poste in essere all'interno dello Stabilimento.

La Società valuta, infine, l'inserimento di clausole risolutive espresse nei contratti relativi a forniture o collaborazioni (quale che sia la veste giuridica) che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice di Condotta e dei principi sottesi al *Modello 231*.

8. I REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001

Il presente Modello evidenzia gli ambiti di rischio potenzialmente rilevanti all'interno della Slim Aluminium S.p.A. in dipendenza dalla verifica di una delle fattispecie criminose contemplate dal D. Lgs. 231/01, nel testo da ultimo aggiornato e comprensivo dei recenti reati tributari e delle fattispecie frodatorie dell'IVA recentemente inserite nel *corpus* del *Decreto 231*

A tal fine l'analisi condotta in occasione del presente aggiornamento si è focalizzata unicamente sulle fattispecie di reato ritenute in concreto verificabili secondo un criterio probabilistico.

Quindi in funzione delle diverse variabili considerate - quali la gravità delle conseguenze dannose eventualmente prodottesi; la tipologia e l'entità delle sanzioni comminate; il numero dei reati potenzialmente realizzabili area - l'attenzione si è concentrata sulle macro-aree di seguito indicate, in ordine di rischiosità decrescente:

- reati di impatto ambientale (art. 25 undecies D. Lgs. 231), in conseguenza della specificità dei rischi legati al processo produttivo condotto presso lo stabilimento Cisterna di Latina;
- reati contro la incolumità individuale (art. 25 septies) derivanti da violazioni delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anch'essi derivanti dalla natura produttiva / industriale delle attività svolte all'interno del sito industriali;
- reati nei confronti della P.A. (artt. 24, 25 D. Lgs. 231), limitatamente alla gestione del contatto con esponenti della P.A. coinvolti nelle usuali attività di stabilimento - propriamente produttive ovvero di natura organizzativa / amministrativa - assoggettate ad autorizzazione o controllo da parte di Enti pubblici;
- reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231) ed i recenti reati tributari, comprensivi delle fattispecie lesive dell'IVA, come introdotti dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella Legge 157/2019, in presenza di legami economici e finanziari con le altre società sia le controllanti che le controllate dalla Slim come già precedentemente descritte;
- delitti contro il patrimonio (art. 25 octies D. Lgs. 231), potenzialmente rilevanti in presenza del dato oggettivo consistente nella frequente dotazione degli intervistati di numerosi beni aziendali (quali ad es. *smartphone*; *laptop*; autovetture aziendali per gli apicali; DPI per tutti coloro il cui accesso sia consentito nei locali produttivi etc.), potenzialmente oggetto di indebita cessione / scambio;
- reati cc.dd. di criminalità informatica (art. 24 bis D. Lgs. 231) e reati commessi con violazione delle norme sul diritto d'autore (art. 25 novies D. Lgs. 231) limitatamente all'utilizzo di dispositivi hardware e software e mediante le reti / infrastrutture aziendali;
- reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis e 25 bis 1 D. Lgs. 231) limitatamente alle materie prime ed ai materiali impiegati nel processo produttivo condotto presso lo Stabilimento di Cisterna di Latina.
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 undecies D. Lgs. 231) in sede di procedimenti penali a carico della Società.

All'interno delle citate fattispecie, poi, si è ulteriormente distinto tra ipotesi di reato ritenute oggettivamente verificabili ed ipotesi considerate solo per completezza di indagine, in concreto di scarso rilievo pratico. Per il dettaglio dell'analisi effettuata si rinvia alle singole ipotesi delittuose, inserite all'interno della macro-area di competenza.

Appaiono, invece, già *prima facie* di improbabile verifica le ulteriori figure di reato previste, dagli artt. 25-*bis*, 25-*quater*, 25-*quinqües* del *Decreto 231* in quanto difficilmente compatibili con la natura e tipologia delle attività svolte dalla Società.

In particolare, si fa riferimento a:

- a) falsità in monete, in carte di pubblico credito e in strumenti o segni di riconoscimento (cc.dd. falsificazioni nummarie) in assenza dei mezzi materiali idonei (impianti / macchinari / materie prime) necessarie per la fabbricazione, stampa e falsificazione di carta moneta e /o valori bollati;
- b) delitti di criminalità organizzata anche transnazionale; reati transnazionali (ad es. associazione di tipo mafioso anche straniera; sequestro di persona; associazione per delinquere, anche finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ovvero al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) i quali, oltre a presupporre l'elemento associativo, richiedono un apparato stabilmente organizzativo dedito alla commissione dei reati, con frequente utilizzo del "metodo mafioso";
- c) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali, tutte fattispecie che, oltre a richiedere spesso anche l'elemento associativo, mirano alla realizzazione di atti terroristici o di portata sovversiva, del tutto incompatibili con la tipologia delle attività condotte presso il sito della Slim;
- d) delitti contro la incolumità fisica e la personalità individuale (ad es. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminile; riduzione o mantenimento in schiavitù; prostituzione minorile) in quanto incompatibili con le citate attività aziendali, nonché in aperto contrasto con le politiche aziendali vigenti, racchiuse nel Codice di Condotta aziendale che riconosce come valore fondamentale il rispetto della persona nella sua integrità psicofisica;
- e) reati di abuso di mercato, in assenza di titoli quotati ovvero diffusi in misura rilevante;
- f) i reati di ingresso illecito e favoreggiamento di immigrazione clandestina; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, alla luce del ricorso ad interinale solo previo accordo con primarie agenzie deputate alla selezione del personale;
- g) reati cc.dd. di razzismo e xenofobia e reati cc.dd. di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa in quanto in contrasto con i principi e la stessa filosofia da sempre adottata dalla Slim, costantemente rivolta all'integrazione sociale ed alla valorizzazione delle differenze, in un quadro di armonia e comprensione reciproca. Tali principi, costantemente ribaditi all'interno del Codice di Condotta, sono pertanto assolutamente incompatibili con sentimenti razzisti o a contenuto xenofobo;
- h) il reato di contrabbando, i reati connessi alle frodi realizzate in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, e infine quelli relativi a varie tipologie di frodi commesse nell'esercizio di attività agricole, in assenza dei presupposti oggettivi di applicazione.

Peraltro, in apposita sezione (cfr. "**Capitolo 24. Altri Reati**") ne è stata comunque effettuata una sommaria analisi.

Infine, per una migliore comprensione dell'indagine condotta, nell'ambito del lavoro svolto sono state, per quanto possibile, individuate separatamente:

- **Considerazioni applicative;**
- **Occasioni di reato;**



- **Aree Aziendali;**
 - **Funzioni Aziendali;**
- potenzialmente realizzabili e / o coinvolte,
- **Presidi** (misure idonee a mitigare la probabilità di verificazione dell'ipotesi criminosa di volta in volta analizzata, quali ad es. procedure, certificazioni etc.).
 - **Ambiti di ottimizzazione** (ulteriori misure adottabili per la riduzione della probabilità del rischio di reato in esame) ove esistenti.

Al termine di ogni macro area sono quindi elencati i **Protocolli**, intesi al contempo come:

- l'insieme di istruzioni, obblighi, divieti, procedure il cui rispetto è richiesto da parte di tutti i Destinatari del presente Modello;
- l'insieme degli strumenti necessari per il controllo, il monitoraggio e la verifica dei principali processi sensibili, demandato a ciascun Responsabile di Funzione nel proprio ambito nonché all'Organismo di Vigilanza insediato.

ALLEGATO IV

POLITICA ANTICORRUZIONE

ALLEGATO IV - POLITICA ANTICORRUZIONE

1. Introduzione

Slim Aluminum S.p.A. da sempre adotta e promuove politiche conformi alle vigenti normative per il continuo innalzamento degli standard etici e di legalità, come testimoniato dall'attenzione rivolta ai principali aspetti contenuti nel Codice di Condotta aziendale.

in occasione della revisione del *Modello 231*, in linea con le recenti istanze giurisprudenziali, si è ritenuto di ampliare il sistema dei controlli affidati all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) includendovi ogni aspetto legato alla prevenzione di fattispecie di corruzione sia in ambito pubblico che privato.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Slim Aluminum S.p.A. individua nell'attuale O.d.V., viste le sue funzioni, l'organo aziendale deputato a vigilare, monitorare ed aggiornare l'esistente sistema di controllo, con le modalità di cui *infra*.

L'O.d.V., tramite il suo Presidente o, nei casi più gravi, anche su iniziativa dei singoli membri, riferisce ogni qualvolta lo ritengano opportuno al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte ed in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità della presente Politica emerse nell'ambito dell'attività di verifica.

La presente Politica Anticorruzione (di seguito in breve la "**Politica**") costituisce, quindi, ulteriore strumento di indirizzo, destinato ad integrarsi con il vigente Codice Etico aziendale; a tal fine viene condivisa con tutti i dipendenti, collaboratori e controparti negoziali della Società, unitamente all'apposita Nota di Sintesi del *Modello 231*, del quale costituisce allegato.

2. Scopo e Ambito di applicazione

Al fine di prevenire i comportamenti vietati dalla presente **Politica**, la Società ha affidato il relativo monitoraggio delle attività aziendali, all'Organismo di Vigilanza (di seguito in breve "O.d.V.") costituito ai sensi del D. Lgs. 231/01 (di seguito anche "*Decreto 231*") deputato proprio al controllo interno ed alla prevenzione dei reati di cui al *Decreto 231*.

L'O.d.V. è infatti un organo a composizione collegiale ed a struttura mista (costituito in parte da esponenti interni ed in parte da esponenti esterni) la cui attività principale consiste proprio nell'effettuare verifiche di carattere ispettivo sulle principali Aree / Funzioni aziendali, sia programmate che a sorpresa, evidenziando potenziali aree di criticità e le possibili soluzioni, in forma di azione correttiva o di semplice occasione di miglioramento.

La presente **Politica** quindi fornisce le regole da seguire per garantire il rispetto delle principali normative e per prevenire qualsivoglia fattispecie corruttiva, incluse le regole operative (di cui al successivo *Paragrafo 7*), ed è rivolta, senza eccezione, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti (indipendentemente dalla forma contrattuale in essere), ai consulenti, ai fornitori, ai clienti e, più in generale, a chiunque sia coinvolto nello svolgimento delle attività aziendali di Slim Aluminum S.p.A..

3. Definizioni

Partner Commerciale

Ogni parte terza con la quale Slim Aluminum S.p.A. collabori nell'ambito dello sviluppo di iniziative commerciali (inclusi i Clienti, i Fornitori, gli appaltatori ed i sub appaltatori, gli agenti commerciali).

Consulente

Ogni persona fisica o società indipendente che fornisca alla Slim Aluminum S.p.A. servizi di natura intellettuale, pareri o altri servizi di carattere tecnico, utilizzati dalla Società per supportare le decisioni del *Management*.

Corruzione

Qualsiasi atto o condotta, incluso l'abuso della propria posizione di esponente della Società, finalizzata all'ottenimento di un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico, mediante dazione o promessa di un'utilità quale ricompensa per l'ingiusto favore.

Corruzione Privata

Qualsiasi atto o condotta, incluso l'abuso della propria posizione di esponente della Società, finalizzato all'ottenimento della conclusione di un contratto in assenza di un corrispondente adeguato prodotto o servizio, ovvero la sua conclusione a condizioni più vantaggiose, mediante dazione o promessa di utilità esorbitanti rispetto alle usuali politiche commerciali.

Decreto Legislativo 231

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa di società, associazioni ed enti anche privi di personalità giuridica, con successive modifiche e integrazioni.

Fornitore

L'operatore economico (persona fisica, persona giuridica o raggruppamenti) potenzialmente in grado di soddisfare un determinato fabbisogno di approvvigionamento di beni, lavori e servizi della Società.

Leggi Anticorruzione

A livello locale rilevano gli Artt. 2635 e segg. Codice Civile; Artt. 318 e segg. Codice Penale; art 25, D. Lgs. 231/01; in subordine vengono in rilievo anche le altre leggi di diritto privato, pubblico e commerciale derivanti da trattati internazionali (quali ad es. la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico internazionale; la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

Pubblico Ufficiale

- a) Chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- b) chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale,
- c) un'agenzia, autorità, ufficio od organo nazionale, regionale, locale o dell'Unione Europea;
- d) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera, un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio;
- e) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;
- f) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio inteso come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.



Due Diligence

Processo per valutare ulteriormente la natura e l'entità del rischio di corruzione e aiutare le organizzazioni ad assumere decisioni in relazione a transazioni, progetti, attività, soci in affari e personale specifici.

4. Principi generali di comportamento

Slim Aluminum S.p.A. pone assoluto divieto di compiere ogni atto che possa costituire, direttamente o indirettamente, forma di corruzione in favore di chiunque, sia che si tratti di soggetti appartenenti alla P.A. che di enti di natura privata.

La Società richiede pertanto che i rapporti con le Terze Parti sia di natura pubblica (quali ad es. funzionari pubblici anche stranieri) che privata (ad es. fornitori, clienti, consulenti, e altre persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) intrattenuti durante lo svolgimento delle attività riconducibili al *business* aziendale, siano improntati a criteri di massima correttezza, trasparenza e tracciabilità delle fonti informative, nonché nel rispetto delle leggi anticorruzione e di tutte le altre leggi applicabili.

A mero titolo esemplificativo rientrano tra le possibili interazioni con Enti o esponenti della Pubblica Amministrazione le seguenti categorie di rapporti gestiti da personale riconducibile alla Società (dipendenti, collaboratori, consulenti):

- verifiche e / o controlli da parte operati dalla P.A. (ad es. in sede di ispezioni, indagini, sopralluoghi condotte da Ispettori di ARPA, INAIL, Ministero della Salute);
- contenziosi istruiti dinanzi ad organismi rientranti nella P.A. (ad es. magistratura ordinaria per contenziosi in ambito civile; magistratura amministrativa per contenziosi con gli Enti Locali; magistratura tributaria per contenziosi in ambito fiscale).

Inoltre, in linea con le principali procedure aziendali, elaborate nel rispetto del principio di segregazione dei poteri e delle attività (c.d. *S.o.D.* – *Segregation of Duties*), i soggetti che intrattengono rapporti o effettuano negoziazioni con controparti esterne, pubbliche o private, non possono da soli e liberamente:

- stipulare contratti con le predette controparti;
- accedere a risorse finanziarie;
- stipulare contratti di consulenza, prestazioni professionali;
- concedere utilità (regali, liberalità, benefici, ecc.);
- assumere personale.

In linea con quanto già declinato all'interno del Codice di Condotta aziendale, la Slim Aluminum S.p.A. vieta pertanto di:

- offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato (corruzione attiva);
- accettare la richiesta o la sollecitazione, ovvero autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (corruzione passiva);

allo scopo di:

- indurre un Pubblico Ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ad esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o comunque incentrata sulla trasparenza e buona fede nell'esercizio delle responsabilità affidategli (consistente ad esempio nell'assunzione di decisioni favorevoli ove non dovute, ovvero nell'omissione di un atto dovuto);
- influenzare il privato, nell'ambito di un rapporto professionale e dietro ricompensa - o con la sua promessa - per l'ottenimento di un ingiusto vantaggio nello svolgimento di attività riconducibili al *business* aziendale.

In linea con le procedure interne, la Società effettua adeguate valutazioni sulla reputazione ed affidabilità dei propri partner commerciali, potenziali e / o in essere, allo scopo di valutare eventuali rischi derivanti da attività non in linea con i principi e le procedure interne adottate.

Nello specifico per quanto riguarda i fornitori, onde evitare che, in determinate circostanze e ricorrendone i presupposti, la Società possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive commesse da costoro e / o dai loro sub-appaltatori o sub-contrattisti, vige l'obbligo per tutti del rispetto degli standard etici qui richiamati.

Ogni palese violazione dei principi della presente **Politica**, appositamente condivisa, ovvero di norme contenute nelle Leggi Anticorruzione, sarà considerata in ordine alla valutazione della prosecuzione del rapporto in essere.

Analogo rispetto della presente **Politica** e delle vigenti normative nazionali ed internazionali si richiede ai consulenti ed agenti commerciali nell'interazione con Terze Parti pubbliche e / o private in occasione di incarichi assegnati loro dalla Slim Aluminum S.p.A..

5. Attività di sponsorizzazione e beneficenza

Slim Aluminium S.p.A. presta attenzione ad ogni possibile conflitto di interessi - di ordine personale e / o aziendale - ove intenda effettuare delle sponsorizzazioni, in quanto potenziale fonte di rischio-reato, laddove si configurassero come atti di corruzione, ossia intese come una forma dissimulata di conferimento di un beneficio ad una terza parte per ottenere un indebito vantaggio.

In conformità a quanto già contemplato nel Codice Etico Aziendale (cfr. pagg. 12 e sgg.), possono essere sponsorizzate unicamente iniziative:

- per la promozione istituzionale dei prodotti Slim Aluminium;
- la creazione di visibilità e reputazione positiva per la Società;
- con partner preventivamente valutati in termini di affidabilità e reputazione;
- mediante contratti che definiscano, in particolare, la natura e la finalità dell'iniziativa, nonché il rispetto dei requisiti di congruità ed effettività rispetto all'eventuale corrispettivo previsto;
- con previsione di clausola risolutiva in presenza di eventi lesivi dei predetti requisiti di affidabilità e reputazione.

Sono altresì ammesse donazioni ad organizzazioni benefiche, enti ed organi amministrativi, ove rivolte ad un miglioramento dell'immagine della Società, anche quando destinate a realizzare iniziative non strettamente legate al *business* aziendale.

In tal caso, ai fini del rispetto delle Leggi Anticorruzione, tutti i contributi di beneficenza devono essere debitamente approvati, rendicontati e condivisi con gli Organi di Controllo aziendali ed in linea con le vigenti procedure.

6. Omaggi ed altre utilità

Gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità, possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l'integrità e / o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Gli omaggi devono rispondere alle finalità di migliorare e promuovere l'immagine della Società ed a mantenere le relazioni commerciali e / o istituzionali.

Gli atti di cortesia commerciale sono consentiti solo se conformi alle procedure aziendali definite in conformità a quanto già contemplato nel Codice di Condotta.

Pertanto, Slim Aluminum S.p.A. vieta:

- l'accettazione, diretta o indiretta, di qualsiasi forma di regalo rivolta all'ottenimento di un improprio vantaggio, personale o aziendale, o che possa essere interpretato come tale;
- l'elargizione di regali e / o omaggi inadeguati ed in violazione della presente **Politica**.

Le uniche forme di regalie ammesse, quale forma di cortesia commerciale, devono essere:

- concesse in buona fede e secondo il buon costume;
- di modesto valore e comunque mai di importo superiore al limite previsto dalla procedura;
- conformi agli standard di cortesia professionale generalmente accettati (ad es. pacco di Natale)
- in caso di invio di prodotti Slim, ove ciò avvenga a scopo promozionale / dimostrativo

in linea con le vigenti Leggi Anticorruzione non sono comunque mai ammesse elargizioni in denaro.

7. Spese di rappresentanza e ospitalità

Tutte le attività che generano pagamenti a titolo di rimborso spese da parte della Società, ad esempio per visite alla sede, riunioni fuori sede, transazioni relative a costi di viaggio e spese correlate (per esempio, il trasporto, la sistemazione, i pasti e le spese supplementari) ove sostenuti per funzionari amministrativi o dipendenti di un partner / controparte commerciale, possono generare rischi di corruzione.

Ai sensi della presente **Politica** per spese di rappresentanza e di ospitalità si intendono i costi sostenuti per l'acquisto di un bene o servizio a favore di persone, enti o società terze rispetto a Slim Aluminum S.p.A., giustificati da scopi commerciali o di promozione dei prodotti Slim.

La loro caratteristica consiste nell'assenza di un corrispettivo, diretto ed evidente.

Pertanto, onde evitare anche solo l'apparenza di carattere improprio e finalità corruttiva, è opportuno che esse siano riconosciute solo dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, con sufficiente dettaglio, previa approvazione della Società.

Tutte le spese di rappresentanza devono essere registrate in maniera accurata nei libri contabili societari e, in omaggio al principio di trasparenza, deve sempre essere consentita l'individuazione nominativa dei beneficiari, l'entità e tipologia del costo sostenuto e la modalità del relativo pagamento.

8. Segnalazioni dei dipendenti, collaboratori e consulenti

I dipendenti, collaboratori e consulenti di Slim Aluminum S.p.A. sono tenuti a segnalare ogni eventuale violazione, presunta o conclamata:

- del Codice Etico;
- della presente **Politica**;
- delle vigenti Leggi Anticorruzione;
- delle regole contenute all'interno del *Modello 231*;

che sia attuata da un collega o da un collaboratore della Società ovvero dal dipendente o collaboratore di una Terza parte, segnalando altresì le eventuali richieste od offerte indebite ricevute.

La mancata denuncia da parte di un dipendente di un'azione illecita, nota o presunta, può esporre il dipendente di Slim Aluminum S.p.A. a possibili azioni disciplinari.

La mancata denuncia da parte di un collaboratore o consulente di Slim Aluminum S.p.A. di un'azione illecita, nota o presunta, potrà essere valutata in ordine alla prosecuzione del rapporto.

Le segnalazioni devono essere effettuate mediante l'apposito modulo di seguito accluso ("**Modulo di Segnalazione**") che può essere inviato all'attenzione dell'O.d.V. della Slim Aluminum S.p.A. mediante i seguenti canali:

1. invio tramite posta ordinaria all'indirizzo /o Piazzale dell'Alluminio, 04012 Cisterna di Latina all'attenzione dell'O.d.V.;
2. invio tramite posta elettronica all'attenzione dell'O.d.V. all'indirizzo OdV@slimalu.com

Tutte le segnalazioni prevenute, ed i relativi dati, saranno trattati dall'O.d.V. tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante per tutto il procedimento e impedendo ogni atto ritorsivo nei suoi confronti.

"Modulo di Segnalazione" (Politica Anticorruzione ex D. Lgs. 231/01)

Tale segnalazione può essere fatta pervenire sia tramite posta cartacea tradizionale, che mediante invio per posta elettronica all'indirizzo <_____>
I dati inseriti saranno trattati dall'Organismo di Vigilanza tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante per tutto il procedimento.

DATI DEL SEGNALANTE (Facoltativo)

Cognome e nome del segnalante:	
Qualifica servizio attuale:	
Incarico (Ruolo) di servizio attuale:	
Funzione / Area di servizio attuale:	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato: (se invariata non compilare)	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato: (se invariato non compilare)	
Funzione / Area di servizio all'epoca del fatto: (se invariato non compilare)	
Telefono:	
Email:	

SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA (Descrizione Evento e Informazioni)

Ente pubblico o soggetto privato a cui è ascrivibile il fatto illecito (ad es. atto corruttivo o altro)	
Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (uno o più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Se 'Altro', specificare	

DESCRIZIONE EVENTO

Segnalazione già stata effettuata	NO	
	SI	Se SI indicare soggetto a cui è stata fatta la segnalazione